

Allegato "D" all'atto Rep. n. 64368/16.253 in data 21 aprile 2022

STATUTO

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita con durata illimitata l'Associazione denominata:

“Centro Solidarieta' e Sussidiarieta' Servizi per il Territorio -

Ente del Terzo Settore”

siglabile **“CST-ETS”**.

2. CST-ETS e' costituita in forma di associazione riconosciuta, ai sensi della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. CST-ETS ha sede legale a Domodossola; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del comune di Domodossola ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative nel territorio delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.

Art. 2

Finalita'

1. CST-ETS e' costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2. In particolare, CST-ETS persegue lo scopo di promuovere, qualificare e sostenere l'attivita' e lo sviluppo degli Enti del Terzo Settore e del volontariato.

3. Altresi', CST-ETS svolge attivita' di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

Art. 3

Attivita' di CST-ETS

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 2 (due), CST-ETS esercita in via principale le seguenti attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 **lettere i) , m) , v) e w)** del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

a) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i);

b) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);

c) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

2. CST-ETS puo' altresi' esercitare attivita' diverse da quelle di cui al precedente comma 1 (uno), purché secondarie e strumentali rispetto alle attivita' principali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' principali di cui al precedente comma 1 (uno). Tali attivita' sono esercitate da CST-ETS secondo criteri e limiti definiti dal relativo decreto del Ministro

del Lavoro e delle Politiche sociali.

3. CST-ETS puo' inoltre esercitare, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, attivita' di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nonche', anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Tali attivita' sono esercitate da CST-ETS in conformita' a linee guida definite dal relativo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

4. CST-ETS svolge le attivita' di cui ai precedenti commi 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre) con risorse proprie, cosi' come individuate all'articolo 13 (tredici) dello Statuto. Per tali risorse, CST-ETS adotta una contabilita' separata rispetto a quelle provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN) di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che devono essere destinate esclusivamente al finanziamento dell'attivita' di cui al successivo articolo 4 (quattro).

Art. 4

Attivita' come Centro di Servizio

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 2 (due) comma 3 (tre), in caso di accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, CST-ETS esercita la funzione di Centro di Servizio delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola.

2. Nell'esercizio della funzione di Centro di Servizio, CST-ETS utilizza le risorse del FUN al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, svolge attivita' varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: —

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilita' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identita' e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunita' di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualita' e

la quantita' di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi di cui al precedente comma 2 (due) sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualita': i servizi devono essere della migliore qualita' possibile considerando le risorse disponibili; CST-ETS applica sistemi di rilevazione e controllo della qualita', anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicita': i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualita';

c) principio di territorialita' e di prossimita': i servizi devono essere erogati da CST-ETS prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il piu' possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalita', non discriminazione e pari opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicita' e trasparenza;

e) principio di integrazione: CST-ETS deve cooperare con gli altri CSV, soprattutto con quelli che operano nella regione Piemonte, allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicita' e trasparenza: CST-ETS deve rendere nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalita' informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; CST-ETS deve inoltre adottare una Carta dei Servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalita' di erogazione di ciascun servizio, nonche' i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. CST-ETS adotta i modelli predisposti dall'ONC per la previsione e la rendicontazione delle risorse provenienti dal FUN. Altresi' adotta gli strumenti predisposti dall'ONC per la verifica della qualita' dei servizi erogati attraverso le risorse del FUN.

5. CST-ETS non puo' erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN.

6. CST-ETS non puo' trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse provenienti dal FUN.

7. In caso di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CST-ETS esercita altresì l'attivita' di autocontrollo degli Enti del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; tale attivita' non puo' essere esercitata con le risorse provenienti dal FUN.

Art. 5

Soci

1. Possono essere soci di CST-ETS le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, con sede legale o operativa nelle province di Novara e del VCO, così come definiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile), che ne facciano richiesta in forma scritta.

2. L'ammissione del nuovo socio è disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è annotata nel Libro Soci.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.

La deliberazione del Consiglio Direttivo deve contenere le motivazioni del rigetto. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea delibera sulle domande di ammissione non accolte in occasione della prima riunione successiva all'istanza predetta.

La deliberazione dell'Assemblea deve essere motivata.

La deliberazione dell'Assemblea è comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione della delibera.

Art. 6

Diritti e Obblighi dei Soci

1. I soci hanno il diritto di:

a) partecipare alle attività promosse da CST-ETS;

b) votare direttamente o indirettamente in Assemblea, purché iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, salvo quanto previsto dall'art. 8 (otto) comma 8 (otto) e dall'art. 9 (nove) comma 1 (uno);

c) accedere, per il tramite di persone fisiche facenti parte della compagine sociale, alle cariche associative di CST-ETS;

d) esaminare i libri sociali, mediante richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo.

2. I soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare i principi, i valori e le norme dello Statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) pagare la quota associativa annuale, se prevista.

3. Lo status di socio si perde in caso di:

a) cancellazione del socio dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

b) recesso, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione del socio pervenga a CST-ETS almeno 3 (tre) mesi prima;

c) esclusione, in caso di:

- mancato rispetto dei principi, dei valori e delle norme dello Statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

4. L'esclusione del socio è disposta con deliberazione dell'Assemblea.

Previamente alla deliberazione di esclusione, l'Assemblea deve comunicare in forma scritta al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La deliberazione di esclusione dell'Assemblea deve contenere le motivazioni dell'esclusione.

La deliberazione dell'Assemblea e' comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione della delibera.

5. Lo status di socio non e' trasmissibile.

6. I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere a CST-ETS, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio di CST-ETS.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilita', professionalita', indipendenza ed essere privi di cause di incompatibilita'; in particolare:

- non devono essere sottoposti a procedimenti penali definiti o in corso in relazione a delitti non colposi;
- devono essere stati componenti per almeno un biennio di organi di amministrazione di soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore;
- non devono essere legati a CST-ETS da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- non devono essere membri di ONC e OTC, qualora CST-ETS sia accreditato come Centro di Servizio.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo (salvo quanto meglio previsto all'articolo 11 (undici) dello Statuto) e del Revisore Legale, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e effettivamente sostenute in nome e per conto di CST-ETS e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea e' composta da tutti i soci di CST-ETS.

2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tramite comunicazione in forma scritta (che consenta di avere prova di ricezione da parte dei destinatari) da inviarsi ad ogni socio entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso puo' essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea e' inoltre convocata tutte le volte che il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessita', ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

4. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono: _____

a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; _____

b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; _____

c) determinare il compenso dei membri dell'Organo di Controllo previsti dall'art. 11 dello Statuto e del Revisore Legale; _____

d) deliberare la previsione di una quota associativa; _____

e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio; _____

f) approvare il bilancio sociale e renderlo pubblico; _____

g) deliberare sulla responsabilit  dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilit  nei loro confronti; _____

h) deliberare sulle istanze presentate in ordine al rigetto delle domande di ammissione; _____

i) deliberare sull'esclusione dei soci; _____

j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento elettorale; _____

k) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto; _____

l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di CST-ETS; _____

m) deliberare la destinazione del patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento; _____

n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza. _____

5. In prima convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la meta' dei soci. _____

In seconda convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. _____

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. _____

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

Per deliberare lo scioglimento di CST-ETS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. _____

6. Ogni socio interviene all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato. _____

I membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori devono astenersi dal voto nelle assemblee in cui si vota per l'approvazione del bilancio. _____

Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. _____

Ogni socio puo' rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci, se il totale dei soci di CST-ETS e' inferiore a 500 (cinquecento). _____

Ogni socio puo' rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) soci se il totale dei soci di CST-ETS e' uguale o superiore a 500 (cinquecento). _____

7. Ogni socio puo' intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica, purch  sia possibile verificare l'identita' del socio che partecipa e vota. _____

8. Ogni socio ha un voto. _____

Qualora il numero degli associati che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello degli altri associati, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato e' ponderato in modo tale da assicurare loro in Assemblea un nu-

mero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno. La ponderazione e' computata al momento della convocazione, sulla base degli aventi diritto.

In casi di comprovata necessita' oggettiva, il Consiglio Direttivo puo' prevedere la partecipazione alle sedute dell'Assemblea tramite collegamento audio video telematico e l'espressione del voto con tale modalita', purché sia possibile verificare l'identita' del soggetto che partecipa e vota e ogni intervenuto possa partecipare in modo adeguato alla discussione intervenendo in tempo reale alla trattazione ed al voto e sia possibile inviare e ricevere documenti scritti.

9. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e' assistito da un segretario eletto nello stesso modo.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarita' delle deleghe, regola il suo svolgimento, regolamenta e garantisce il diritto di intervento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.

10. Di ogni riunione deve essere redatto senza ritardo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea o dal notaio e trascritto nell'apposito Libro, validato da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identita' dei partecipanti e le modalita' e il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

11. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicita' dei propri atti, CST-ETS pubblica le delibere dell'Assemblea mediante affissione delle stesse presso la sede legale e pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' l'organo di amministrazione di CST-ETS ed e' composto da 10 (dieci) componenti, compreso il Presidente, di cui 5 (cinque) in rappresentanza dei soci con sede legale nella provincia di Novara e 5 (cinque) in rappresentanza dei soci con sede legale nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Fatto salvo quanto sopra:

a) al fine di favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i soci, sia di piccola che di grande dimensione nella gestione di CST-ETS, 1 (uno) consigliere deve essere scelto tra soci con compagine sociale inferiore a 50 (cinquanta) aderenti, ove presenti nella compagine associativa di CST-ETS, e 1 (uno) consigliere deve essere scelto tra soci con compagine sociale superiore a 50 (cinquanta) aderenti, ove presenti nella compagine associativa di CST-ETS;

b) al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo di CST-ETS da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, qualora un socio esprima piu' candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo, solo uno di essi potra' essere eletto; inoltre, i soci che appartengono ad un coordinamento provinciale possono esprimere uno o piu' candidati ciascuno ma solo uno di essi potra' essere eletto.

2) Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea.

Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

- persone fisiche non facenti parte della compagine associativa dei soci di CST-ETS;

- coloro che hanno già ricoperto la carica di componente del Consiglio Direttivo di CST-ETS per 3 (tre) mandati consecutivi;

- coloro che ricoprono la carica di componente dell'Organo di Controllo di CST-ETS.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite comunicazione in forma scritta (che consenta di avere prova di ricezione da parte dei destinatari) da inviarsi ad ogni membro entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

6. Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

a) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

b) attuare le deliberazioni assunte dall'Assemblea;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria di CST-ETS;

d) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

e) assumere il personale, affidare incarichi di consulenza e approvare l'organigramma;

f) stabilire le norme per l'organizzazione e il funzionamento di CST-ETS, approvando eventuali regolamenti;

g) istituire sedi operative nel territorio delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola oppure, per le attività diverse da quella di Centro di Servizio, anche al di fuori di tali province;

h) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

i) determinare l'ammontare della quota associativa, se prevista dall'Assemblea;

j) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza di cui all'articolo 14 (quattordici) dello Statuto;

7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. È ammessa la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo tramite collegamento audio video telematico e l'espressione del voto con tale modalità, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota e ogni intervenuto possa partecipare in modo adeguato alla discussione intervenendo in tempo reale alla trattazione ed al voto e sia possibile inviare e ricevere documenti scritti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal Segretario.

Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

9. Di ogni riunione deve essere redatto senza ritardo verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario e trascritto nell'apposito Libro.

Il verbale deve indicare la data del Consiglio Direttivo, l'identità dei partecipanti e le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei membri favorevoli, astenuti o dissenzienti; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

10. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, CST-ETS pubblica le deliberazioni del Consiglio Direttivo mediante affissione delle stesse presso la sede legale e pubblicazione sul proprio sito web.

11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

In caso di decadenza, decesso o dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla prima riunione utile alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 10

Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Legale Rappresentante di CST-ETS.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

L'elezione del Presidente dovrà rispettare il principio dell'alternanza e della pari rappresentanza territoriale quindi per un mandato il Presidente sarà eletto tra i consiglieri dei soci con sede legale nella provincia di Novara e per l'altro mandato sarà eletto tra i consiglieri dei soci con sede legale nella provincia del VCO.

3. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti;

- i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i parlamentari nazionali ed europei;

- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

- coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo di CST-ETS per 9 (nove) anni

4. Le competenze del Presidente sono:

- a) attuare le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;

- b) convocare, coordinare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

- c) sovrintendere e coordinare il personale e l'attività di CST-ETS, in collaborazione e con il supporto del Direttore;

- d) assumere in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti.

5. In ossequio al principio dell'alternanza e della pari rappresentanza territoriale i membri del Consiglio eleggono il Vicepresidente tra i consiglieri dei soci con sede legale nella provincia diversa da quella del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente:

- a) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio;

- b) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- c) convoca, coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Diretti-

vo;

d) nei casi di urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Il Presidente e il Vicepresidente, in quanto espressione dei due territori, sono punto di riferimento rispettivamente per il proprio territorio di appartenenza, sul quale curano i rapporti con amministrazioni, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti. Fatta salva la funzione di rappresentanza legale, che è in capo al Presidente (salva le ipotesi sopra previste), essi congiuntamente curano gli aspetti di rilevanza e interesse generale inerenti il territorio su cui insiste la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato.

Art. 11

Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto di 3 (tre) membri.

2. Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro oppure deve essere scelto fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Tali soggetti possono percepire emolumenti in relazione all'attività svolta.

3. Non possono essere eletti alla carica di membro dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

4. Le competenze dell'Organo di Controllo sono:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

d) procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Qualora CST-ETS sia accreditato come Centro di Servizio, l'Organo di Controllo è in ogni caso obbligatorio e un suo componente, con funzioni di Presidente, deve essere nominato dall'OTC Piemonte e Valle d'Aosta.

Tale soggetto deve essere nominato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo Settore.

Gli emolumenti per il Presidente dell'Organo di controllo sono a carico dell'ONC. — Qualora CST-ETS sia accreditato come Centro di Servizio, i componenti dell'Orga-

no di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Revisore Legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio di CST-ETS non potrà mai essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa ai fini del mantenimento della personalità giuridica e comprende l'insieme di tutti i beni, mobiliari e immobiliari, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Le risorse economiche di CST-ETS sono costituite da:

- a) quote associative, se previste;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, anche in natura, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi, che potranno essere svolte anche in forma organizzata e continuativa;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata e provento ammessi ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017, i proventi delle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017, individuate dal Consiglio Direttivo e comunque funzionali al sostegno delle finalità istituzionali di CST-ETS, i contributi ed i proventi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché i contributi ed i proventi derivanti da ogni altra iniziativa e progetto la cui partecipazione si configuri, per CST-ETS, come strategica o funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 14

Libri sociali

1. Oltre le scritture prescritte all'articolo 15 (quindici) dello Statuto, CST-ETS deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il registro dei volontari di cui CST-ETS si avvale nello svolgimento della propria attività;
- c) il registro dei cespiti, qualora CST-ETS sia accreditato come Centro di Servizio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 (uno) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) del comma 1 (uno) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15

Scritture contabili e bilancio

1. CST-ETS deve tenere le scritture contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. CST-ETS deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

3. CST-ETS deve redigere il bilancio in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Il Consiglio Direttivo di CST-ETS deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 3 comma 2 dello Statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

5. CST-ETS deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. CST-ETS deve inoltre redigere e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 16

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio di CST-ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2, si considerano in ogni caso di distribuzione indiretta di utili i casi previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento di CST-ETS, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. In caso di scioglimento di CST-ETS o di revoca dell'accreditamento di CST-ETS come Centro di Servizio, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalita' di stabilizzazione del FUN.

3. In caso di scioglimento di CST-ETS o di revoca dell'accreditamento di CST-ETS come Centro di Servizio, eventuali beni mobili o immobili acquisiti da CST-ETS mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da CST-ETS secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 18

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017, il divieto di cui all'articolo 61 comma 1 lettera j) non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano in quanto compatibili le norme del D.Lgs n. 117 del 3.7.2017 e successive modifiche e integrazioni, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

F.to: _____

Daniele Giaime

Fabio Pala Notaio (L.S.)